

Codice A1820C

D.D. 9 febbraio 2021, n. 365

Foresta Regionale Val Sessera - Concessione di terreni siti nei comuni di Caprile (BI) e Coggiola (BI), all'Azienda Agricola Barbero Falchetto Enzo (codice beneficiario 306676), per uso pascolivo (pascipascolo). Accertamento canone Euro 1.551,00 - Cap. 30195/21.



ATTO DD 365/A1820C/2021

DEL 09/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Foresta Regionale Val Sessera – Concessione di terreni siti nei comuni di Caprile (BI) e Coggiola (BI), all'Azienda Agricola Barbero Falchetto Enzo (codice beneficiario 306676), per uso pascolivo (pascipascolo). Accertamento canone Euro 1.551,00 – Cap. 30195/21.

Vista la:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015.

Premesso che:

- l'Azienda Agricola Barbero Falchetto Enzo con sede a Valdilana (BI), Frazione Campore n° 91, partita I.V.A. 02441190028, legalmente rappresentata dal titolare Sig. Barbero Falchetto Enzo, con nota pervenuta il 15.09.2020 prot. n° 43724/A1820C, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di terreni facenti parte della Foresta Regionale Val Sessera, costituenti i pascoli denominati Alpi Bors e Valfinale, in comune di Caprile (BI) e Alpi Campo, Ponasca, Navagli e Lavazzola, in comune di Coggiola (BI), con scadenza al termine della stagione pascoliva 2020, per uso pascolivo (pascipascolo), per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 2021 al 2026, limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4" e distinti a catasto come segue:

Comune di Caprile

foglio 1, mappali 8 – 10AA – 10AB – 11AA – 11AB – 12AA – 12AB – 13 – 15AA – 15AB – 16 – 19 – 24;

comune di Coggiola

foglio 1, mappali 1AA – 1AB – 2 – 5 – 6 – 9 – 12 – 19AA – 19AB – 31 – 34 – 35 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 58;

foglio 3, mappali 4 – 6 – 10 - 44;

aventi una superficie complessiva di 231.81.26 ha, con un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro;

- il concessionario ha presentato istanza oltre il termine previsto di 120 giorni antecedenti la naturale scadenza e pertanto si è provveduto ad istruire l'assegnazione in uso del bene regionale come nuova concessione, così come indicato dall'art. 14 del Regolamento regionale 3/R;
- in data 21.09.2020, prot. n° 44627/A1820C, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- si è provveduto all'esame, in via preliminare, dell'istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);
- tale istanza non necessitava di alcun progetto definitivo in quanto la richiesta di concessione riguardava l'uso di terreni pascolivi (pascipascolo) (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- si è data notizia dell'istanza tramite le seguenti pubblicazioni, per la presentazione di eventuali domande concorrenti (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

Albo pretorio del Comune di Coggiola (BI) in data 21.09.2020, prot. n° 44632/A1820C;

Albo pretorio del Comune di Caprile (BI) in data 21.09.2020, prot. n° 44630/A1820C;

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 21.09.2020, prot. n° 44654/A1820C;

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità;
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 04.12.2020, prot. n° 60810/A1820C;
- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con la nota di cui sopra, producendo l'originale firmato per accettazione;
- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;
- l'importo riferito al canone annuo 2021, limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", pari a Euro 1.551,00 verrà caricato sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico, riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili al soggetto citato in premessa, a cui dovrà essere associato il numero dell'accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata del versamento;
- l'importo cauzionale, stimato in Euro 776,00, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 7, comma 2), risulta essere versato dal concessionario tramite polizza fideiussoria emessa dalla Banca Sella, n° 2021017849 ed è agli atti presso il Settore competente, mentre il relativo svincolo verrà effettuato, alla scadenza della concessione, previa richiesta scritta del concessionario.
- al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione;

- ritenuto di accertare la somma Euro 1.551,00, sul capitolo 30195 del Bilancio gestionale provvisorio 2021, a titolo di canone annuo 2021, limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", con il codice beneficiario n° 306676, di cui all'Anagrafica debitori della Regione Piemonte;
- che gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
- che il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2103 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- che è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.
- il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022, approvato con D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 2021 al 2026, limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", al canone annuo di Euro 1.551,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto concessorio.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie;
- DGR 26 - 2777 del 15 gennaio 2021 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n.31. Stanziamenti per la gestione contabile.
- D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, misura 6.2.1 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020/2022";
- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93.

DETERMINA

1)di rilasciare la concessione di terreni facenti della Foresta Regionale Val Sessera, costituenti i pascoli denominati Alpi Bors e Valfinale, in comune di Caprile (BI) e Alpi Campo, Ponasca, Navagli e Lavazzola, in comune di Coggiola (BI), distinti a catasto come segue:

comune di Caprile

foglio 1, mappali 8 – 10AA – 10AB – 11AA – 11AB – 12AA – 12AB – 13 – 15AA – 15AB – 16 – 19 – 24;

comune di Coggiola

foglio 1, mappali 1AA – 1AB – 2 – 5 – 6 – 9 – 12 – 19AA – 19AB – 31 – 34 – 35 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 58;

foglio 3, mappali 4 – 6 – 10 - 44;

aventi una superficie complessiva di 231.81.26 ha, con un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro, per uso pascolivo (pascipascolo), all'Azienda Agricola Barbero Falchetto Enzo con sede a Valdilana (BI), Frazione Campore n° 91, partita I.V.A. 02441190028, legalmente rappresentata dal titolare Sig. Barbero Falchetto Enzo;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), con decorrenza dal 2021 al 2026, limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", al canone annuo di Euro 1.551,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

3)di accertare l'importo di Euro 1.551,00, sul capitolo 30195 del Bilancio gestionale provvisorio 2021, come canone annuo 2021, limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Azienda Agricola Barbero Falchetto Enzo (codice beneficiario 306676), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4)di prendere atto che il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione e stimato in Euro 776,00 (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 7, comma 2), risulta essere versato dal concessionario tramite polizza fideiussoria emessa dalla Banca Sella, n° 2021017849 ed è agli atti presso il Settore competente;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore
(Tiziano Cordiale)

Visto di controllo ai sensi del
PTPC 2020/2022 – Misura 6.2.1
Il Direttore
Salvatore Martino Femia

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. concessione_barbero.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ATTO DI CONCESSIONE DI TERRENI FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "VAL SESSERA", COSTITUENTE I PASCOLI DENOMINATI ALPI BORS E VALFINALE IN COMUNE DI CAPRILE (BI) E ALPI CAMPO, PONASCA E LAVAZZOLA IN COMUNE DI COGGIOLA (BI), PER USO PASCOLIVO, ALL'AZIENDA AGRICOLA BARBERO FALCHETTO ENZO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

all'Azienda Agricola Barbero Falchetto Enzo con sede a Valdilana (BI), Frazione Campore n° 91, partita I.V.A. 02441190028, legalmente rappresentata dal titolare Sig. Barbero Falchetto Enzo, nato a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente ai fini del presente atto presso la sede dell'omonima Azienda Agricola, l'uso dei terreni facenti parte della Foresta Regionale "Val Sessera, costituenti i pascoli denominati Alpi Bors e Valfinale, in comune di Caprile (BI) e Alpi Campo, Ponasca, Navagli e Lavazzola, in comune di Coggiola (BI), distinti a catasto come segue:

Comune di Caprile

- foglio 1, mappali 8 – 10AA – 10AB – 11AA – 11AB – 12AA – 12AB –

13 – 15AA – 15AB – 16 – 19 – 24;

comune di Coggiola

- foglio 1, mappali 1AA – 1AB – 2 – 5 – 6 – 9 – 12 – 19AA – 19AB – 31 – 34 – 35 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 58;
- foglio 3, mappali 4 – 6 – 10 - 44;

come da cartografia in allegato, aventi una superficie complessiva di 231.81.26 ha, per uso pascolivo, con un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro. La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 2021 al 2026, limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46 punto 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che ove il concessionario resti in possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 1.551,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concessionario ha costituito l'importo cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 776,00.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.

Art. 4 – Il concessionario dovrà monticare il carico stabilito con una tolleranza in piu' o in meno del 20%. La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno. Il carico

massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino), ai fini della buona conservazione della cotica erbosa del pascolo medesimo, non deve superare 1 UBA per ettaro.

Art. 5 - Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri. E' inoltre obbligo del concessionario farsi carico della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'utilizzo del bene di cui alla presente concessione.

Art. 6 - Il pascolo deve essere suddiviso in comparti, in rapporto alla superficie ed al numero dei capi, in modo da evitare il sovraccarico, la lunga permanenza del bestiame ed ottenere lo sfruttamento dell'erba alla sua piena maturazione. Il concessionario s'impegna a mantenere il pascolo nelle migliori condizioni obbligandosi a consegnarlo, al termine della concessione libero da ogni materiale estraneo e a non bruciare i pascoli oggetto del presente atto. Il concessionario dovrà provvedere altresì a predisporre le chiudende necessarie al fine di evitare lo sconfinamento del bestiame pascolante.

Art. 7 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità, di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 8 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, il bene in concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 9 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 10 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 11 - Il concessionario dovrà adempiere alle prescrizioni di legge in materia di agricoltura e foreste ed alle norme comunali.

Art. 12 - Il concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di riduzione canone o di indennizzo nei confronti della Regione per la riduzione della superficie pascoliva e/o della produzione foraggera, dovuta a cause naturali o artificiali.

Art. 13 - Il concessionario ha l'obbligo di denunciare immediatamente agli organi competenti, tutti gli animali ammalati di malattie infettive, diffuse o comunque sospette, secondo le vigenti norme di Polizia Veterinaria (D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e succ. modificazioni) e in conformità ai provvedimenti emanati dal Servizio Veterinario

Art. 14 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno

gratuitamente acquisite dall'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 15 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 16 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 4-5-6-7-12-14-15-16.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO